

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 27 NOVEMBRE 2003

N. 139

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

Ricorso 30 ottobre 2003, n. 78

L.R. 25 agosto 2003, n. 15

Pag. 12581

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2003, n. 751

Nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brindisi.

Pag. 12583

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 18 novembre 2003, n. 1169

Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve da vino. Avviso per la presentazione delle domande di contributo per l'esercizio 2003/2004.

Pag. 12587

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO 4 novembre 2003, n. 503

Regolamento per la gestione del Fondo Centrale di Garanzia ex legge 1068/64 -Presa d'atto.

Pag. 12620

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE CACCIA E PESCA 10 novembre 2003, n. 91

Attuazione P.O.R. Puglia 2000-2006 SFOP - Asse prioritario IV Misura 4.12 sottomisura B "Acquicoltura". Approvazione bando per la presentazione delle domande di contributi relative agli interventi previsti nel Complemento di Programmazione.

Pag. 12625



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 23 ottobre 2003, n. 259

Programma regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Approvazione graduatorie. Impegno di spesa.

Pag. 12667

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO FORESTE 5 novembre 2003, n. 72

POR PUGLIA 2000/2006 Fondo FEOGA sez. Orientamento - Asse IV: Sistemi locali di sviluppo - Misura 4.6 "Selvicoltura" - Approvazione graduatoria regionale provvisoria delle domande ritenute ammissibili a finanziamento.

Pag. 12715

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO FORESTE 5 novembre 2003, n. 73

POR PUGLIA 2000/2006 Fondo FEOGA sez. Orientamento - Asse IV: Sistemi locali di sviluppo - Misura 4.6 "Selvicoltura" - Approvazione graduatoria regionale provvisoria delle domande non ritenute ammissibili a finanziamento.

Pag. 12719

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ALTAMURA (Bari)
DECRETO 20 novembre 2003, n. 6

Esproprio.

Pag. 12723

COMUNE DI BRINDISI
DELIBERA C.C. 18 settembre 2003, n. 112

Approvazione P.P. comparto F3/07 subcomparto F3/07b.

Pag. 12726

COMUNE DI BRINDISI
DELIBERA C.C. 18 settembre 2003, n. 113

Approvazione P.P. comparto F2/37 subcomparto F2/37c.

Pag. 12726

COMUNE DI BRINDISI
DELIBERA C.C. 18 settembre 2003, n. 114

Approvazione P.P. comparto F1/04 subcomparto F1/04c.

Pag. 12727

COMUNE DI BRINDISI
DELIBERA C.C. 18 settembre 2003, n. 115

Approvazione P.P. comparto F1/11 subcomparto F1/11 a.

Pag. 12727

COMUNE DI BRINDISI
DELIBERA C.C. 18 settembre 2003, n. 116

Approvazione P.P. comparto F1/20 subcomparto F1/20a.

Pag. 12728

COMUNE DI BRINDISI
DELIBERA C.C. 18 settembre 2003, n. 117

Approvazione P.P. comparto F3/11 subcomparto F3/11d.

Pag. 12728

COMUNE DI BRINDISI
DELIBERA C.C. 18 settembre 2003, n. 119

Approvazione variante P. di L. zona B4 speciale P1.

Pag. 12729

COMUNE DI BRINDISI
DELIBERA C.C. 30 settembre 2003, n. 134

Approvazione P.P. comparto F1/10 subcomparto F1/10g.

Pag. 12730

COMUNE DI LECCE
DELIBERA C.C. 4 aprile 2003, n. 40

Approvazione Piano di L. sub-comparto M.

Pag. 12730

COMUNE DI MIGGIANO (Lecce)
DELIBERA C.C. 10 novembre 2003, n. 42

Approvazione variante Piano di F.

Pag. 12731

COMUNE DI MODUGNO (Bari)
DECRETO 22 ottobre 2003, n. 4

Indennità d'esproprio.

Pag. 12731

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia)
DELIBERA C.C. 29 settembre 2003, n. 103

Approvazione P.I.P. via Foggia

Pag. 12737

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia)
DELIBERA C.C. 29 settembre 2003, n. 121

Approvazione Piano di riqualificazione urbana zona C1.

Pag. 12737

COMUNE DI TRICASE (Lecce)
DELIBERA C.C. 22 luglio 2003 n. 38

Approvazione Progetto lavori campo di pallavolo.

Pag. 12737

COMUNE DI VALENZANO (Bari)
DELIBERA C.C. 27 luglio 2003, n. 31

Approvazione Piano di L. "Borgo Iurio".

Pag. 12738

COMUNE DI VERNOLE (Lecce)
DELIBERA C.C. 16 ottobre 2003, n. 62

Approvazione Piano di L. zona C2.

Pag. 12738

COMUNE DI VERNOLE (Lecce)
DELIBERA C.C. 16 ottobre 2003, n. 63

Approvazione Piano di L. zona C1.

Pag. 12739

COMUNE DI ZOLLINO (Lecce)
DELIBERA C.C. 15 settembre 2003, n. 13

Approvazione ampliamento P.I.P.

Pag. 12739

Concorsi, Appalti e Avvisi**CONCORSI**

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA

Avviso pubblico per incarichi temporanei di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina Cardiologia e n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina Ortopedia e Traumatologia c/o il P.O. di Lucera

Pag. 12740

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA

Avviso pubblico per formazione graduatorie per incarichi temporanei nel servizio di Continuità assistenziale.

Pag. 12745

A.U.S.L. TA/1 TARANTO

Avviso pubblico per incarichi temporanei di Dirigente Sanitario Medico e Veterinario discipline diverse.

Pag. 12747

COMUNE DI CELLE SAN VITO (Foggia)

Concorso pubblico per n. 2 posti part-time di Istruttore Amministrativo cat. C1.

Pag. 12748

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO (Foggia)

Concorso per assegnazione di licenza servizio noleggio autobus con conducente.

Pag. 12749

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI

Pubblico incanto per l'affidamento del servizio di progettazione, sviluppo e gestione attività di comunicazione e direct-mailings sistemi del SSR.

Pag. 12749

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA GG BARI

Bando di gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica e di supporto al Settore Controllo e Verifica del Rispetto delle Politiche Comunitarie relativo ai controlli finanziari del POR Puglia 2000/2006.

Pag. 12751

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI

Bando di gara per la fornitura di scaffalature archivio prov.le di Lecce.

Pag. 12758

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Pubblico incanto per lavori di realizzazione cartografia numerica territorio prov. di Brindisi.

Pag. 12758

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Avviso di aggiudicazione lavori allestimento sale esposizione "Bronzi Punta del Serrone".

Pag. 12758

COMUNE DI BARI

Avviso di deposito Piano di L. n. 168/90.

Pag. 12759

COMUNE DI FOGGIA

Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione chiesa del Carmine.

Pag. 12759

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE (Lecce)

Avviso di deposito Piano di L. zone D2/1 e D2/2.

Pag. 12760

COMUNE DI RUTIGLLANO (Bari)

Avviso di deposito delibera C.C. 84/03 - approvazione P.P. C1/14 parte.

Pag. 12760

COMUNE DI SANNICOLA (Lecce)

Avviso di deposito varianti urbanistiche.

Pag. 12761

COMUNE DI TARANTO

Avviso di gara lavori manutenzione pavimentazione strade interne.

Pag. 12761

COMUNE DI VICO DEL GARGANO (Foggia)

Avviso di gara lavori di ammodernamento strade rurali.

Pag. 12765

CONSORZIO BONIFICA UGENTO E LI FOGGI UGENTO (Lecce)

Avviso di aggiudicazione appalto fornitura elettropompe e cavi elettrici.

Pag. 12765

SEAP BARI

Avviso di aggiudicazione lavori del sistema di smaltimento fognatura nera aeroporto di Bari-Palese.

Pag. 12766

SEAP BARI

Avviso di aggiudicazione lavori di riconfigurazione e viabilità parcheggi aeroporto di Brindisi.

Pag. 12766

AVVISI

DITTA METAN AIR & ELETTRIGAS BARI

Richiesta di pronuncia compatibilità ambientale.

Pag. 12766

DITTA OLIVIERI ENRICO AVETRANA (Taranto)

Richiesta di pronuncia compatibilità ambientale.

Pag. 12767

RETTIFICHE

COMUNE DI BARLETTA (Bari)

Avviso di gara appalto servizio assistenza tecnica programma Contratti di Quartiere II.

Pag. 12767

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

Ricorso 30 ottobre 2003, n. 78

L.R. 25 agosto 2003, n. 15

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**

**IMPUGNATIVA DELLA LEGGE
DELLA REGIONE PUGLIA
N. 15 DEL 25/08/03**

(pubblicata sul BUR n. 99 del 29/08/03 recante “Modifica Legge regionale 13 agosto 1998 n. - 27”) ai sensi dell’art. 127 Cost. Deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 ottobre 2003

* * *

Il Governo della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12

PROPONE impugnativa per illegittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

contro

La REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., della Legge Regionale n. 15 del 25/08/03 pubblicata in BUR 99 del 29/08/03 recante: Modifica legge regionale 13/08/1998 n. 27. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria in base ai seguenti

MOTIVI

Con la legge n. 15/2003 la Regione Puglia modifica un articolo della propria disciplina organica della caccia, dando la possibilità di effettuare il pre-

lievo venatorio nel territorio regionale fino ad un’ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati anche per gli acquatici, ad apportionamento in prossimità di masse d’acqua stagnanti o correnti.

Tale disposizione eccede l’ambito delle competenze regionali ed è censurabile in base ai seguenti motivi La Regione Puglia lede il riparto costituzionale di competenze legislative come disciplinato nel riformato titolo V, in particolare compromettendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, secondo il detta-to della lettera s), comma 2, dell’art. 117 della Costituzione.

Secondo una consolidata giurisprudenza di Codesta Corte, già prima della riforma del titolo V della Costituzione, la tutela dell’ambiente aveva assunto una sua autonoma rilevanza come ambito materiale di interessi unitari in grado di vincolare il legislatore regionale, tanto ordinario che speciale, nelle materie di sua competenza ripartita e/o primaria, attraverso il funzionamento dei limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle norme delle grandi riforme economico sociali. La percezione dell’esistenza di un bene ambiente unitario e infrazionabile spingeva la Corte a sottrarre la sua disciplina giuridica a interventi settoriali (cfr. Corte Cost. 356 del 1994) e a salvaguardarlo nella sua piena interezza (cfr. Corte Cost. n. 67 del 1992).

Più recentemente, e in periodo successivo all’entrata in vigore della riforma del Tit. V, la Corte ha avuto occasione di tornare sull’argomento, arricchendo la nozione di ambiente come risultante dalla precedente giurisprudenza. Con la sentenza n. 407 del 2002 Essa ha precisato che “l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una “materia “ in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell’ambiente”, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spet-

tando allo stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme all'interno del territorio nazionale".

Con ancora maggiore chiarezza Codesta Corte in una pronuncia ancora più vicina nel tempo, nel richiamarsi esplicitamente alla suddetta sentenza, precisa che proprio in funzione dell'ambiente come valore costituzionale lo Stato "può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione". Ed, inoltre, che l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione "esprime un'esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali" (Corte Cost. n. 536/2002).

La considerazione unitaria e trasversale che viene ad assumere il valore ambiente alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, consente, dunque, di affermare che, laddove sia rilevabile l'emersione di tale valore, è sempre possibile per lo Stato intervenire con legge allo scopo di garantire la sussistenza di quegli standard di tutela uniforme senza i quali "l'equilibrio ambientale" non sarebbe garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio nazionale, al di là dell'ambito materiale della disciplina in cui tale intervento si concreta. E questo proprio in virtù della competenza esclusiva che l'art. 117, comma 2, lettera s) attribuisce allo Stato.

Da queste premesse si ricava che ove si renda necessario per le ragioni anzidette un intervento uniforme dello Stato a garanzia di standard minimi ambientali, questo intervento può giungere anche a lambire le materie, non enumerate dalla Costituzione, che ricadono nella competenza esclusiva delle Regioni ex art. 117, comma 4, restringendone la portata e sottraendo ad esse quegli oggetti che più propriamente si devono far rientrare all'interno della materia valore ambiente.

La stessa materia "caccia" che, dopo la riforma del Tit. V, può farsi rientrare pacificamente nella competenza residuale ed esclusiva delle Regioni ordinarie ex art. 117, comma 4, è stata fatta oggetto da Codesta Corte di una interpretazione evolutiva che tenga conto di "una moderna e sempre più ampia concezione", secondo la quale "per caccia non possa intendersi soltanto l'attività concernente l'abbattimento di animali selvatici, bensì anche

quella, congiuntamente diretta alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, a cui viene subordinata qualsiasi attività sportiva" (Corte Cost. n. 63/90).

Se però, nella vigenza delle norme ante riforma, la tutela ambientale all'interno dell'ambito caccia poteva essere fatta valere dalla Corte identificando tale tutela nei principi fondamentali delle leggi dello Stato con riguardo alle Regioni ordinarie e nelle norme delle grandi riforme economico sociali con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, oggi tale tutela, per le Regioni ordinarie, non passa più attraverso il vincolo dei principi fondamentali delle leggi cornice in materia, bensì attraverso l'individuazione di quegli standard uniformi direttamente riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela di ambiente e di ecosistema ex art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", recependo e dando attuazione integrale alle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/41 I /CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, e alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, rispettivamente per la protezione degli uccelli e per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotipi in Europa, ha dettato una disciplina quadro di livello nazionale contenente principi fondamentali.

Una giurisprudenza costituzionale consolidata, già da prima della riforma del Tit. V, ha individuato all'interno della più ampia materia "caccia" ambiti materiali di tutela della fauna selvatica e, quindi, dell'ambiente come valore. In particolare si è rilevato che la suddetta tutela non si arresta alla individuazione da parte del legislatore statale delle "specie cacciabili", "specie" che per tale ragione non possono essere derogate dalle leggi regionali, ma "implica [...] che tale carattere sia proprio anche delle norme strettamente connesse con quelle che individuano le specie ammesse". Questa disciplina statale vincola le Regioni ordinarie e speciali nonché le Province autonome "nella parte in cui delinea il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi, accanto

alla elencazione delle specie cacciabili, la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, “anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio” (Corte Cost. 323/98). La legge statale n. 157 del 1992, pertanto, interpretata evolutivamente da Codesta Corte, conteneva, già prima dell’entrata in vigore della riforma dei Tit. V, un nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, che andava dall’elencazione delle specie cacciabili ad ogni altro profilo di disciplina contenente misure da ritenersi “indispensabili” al fine di assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche. Tra queste misure Codesta Corte individuava, quale oggetto specifico di protezione uniforme, quelle rivolte alla fissazione di un periodo di tempo entro cui esercitare l’attività venatoria, anche in funzione dell’attuazione del diritto comunitario che la stessa legge si preoccupava di realizzare.

Con la riforma del Tit. V queste esigenze di tutela unitaria, in materia ambientale e di ecosistema, hanno trovato esplicito riconoscimento nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost.

Con la sentenza n. 536 del 2002, sopra richiamata, Codesta Corte, affrontando un caso analogo a quello in esame, ha inoltre precisato che “la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per il cui soddisfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera s) ritiene necessario l’intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale”.

In base ai sopra esposti motivi

SI CHIEDE

a codesta Ecc.ma Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge indicata in epigrafe

Roma, 15/10/03

Massimiliano Mari
Avvocato dello Stato

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2003, n. 751

Nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

l’art.9 della legge 29.12.1993, n.580 sul “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di commercio, la previsione del Consiglio camerale, composto dai rappresentanti dei settori produttivi secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza dell’Ente camerale;

sulla scorta dei parametri di ripartizione dei consiglieri in rappresentanza dei settori produttivi fissati dal D.P.R. n. 472 del 21.09.1995 e dal D.M. del 10 dicembre 2002, il consiglio della Camera di Commercio di Brindisi, con deliberazione n. 8 del 28.12.2002, ha approvato la seguente norma statutaria di cui all’art.10 della legge n.580/93:

“Il Consiglio della Camera di commercio di Brindisi è composto da n. 27 consiglieri, così ripartiti in rappresentanza dei rispettivi settori economici:

Agricoltura	n. 6 (sei)	consiglieri
Industria	n. 4 (quattro)	”
Artigianato	n. 3 (tre)	”
Commercio	n. 4 (quattro)	”
Cooperazione	n. 1 (uno)	”
Turismo	n. 2 (uno)	”
Trasporti e spedizioni	n. 1 (uno)	”
Credito e Assicurazioni	n. 1 (uno)	”
Servizi alle imprese	n. 3 (tre)	”
Organizzazioni sindacali	n. 1 (uno)	”

dei lavoratori

Associazioni consumatori n.1 (uno) ”
e Utenti

All'interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell'Industria, del Commercio e dell'Agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese a norma dell'art. 10, comma 5, della legge 29.12.93 n. 580”.

Con regolamento di attuazione dell'art.12 della legge n.580/93 adottato con D.M. 24.7.1996, n.501 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 26.9.1996 - sono stati disciplinati tempi, criteri e modalità per la designazione dei consiglieri camerale;

in data 28.12.2002, in ottemperanza a quanto disposto dall' art.2 del D.M. n.501/96, il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi ha proceduto alla prescritta affissione all'Albo camerale dell'avviso di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio camerale dandone contestuale comunicazione, così come prescritto dal 1° comma dell'art. 2 dello stesso D.M., al sottoscritto nella qualità di Presidente della Giunta regionale;

da tale data sono decorsi i cinquanta giorni previsti dall'art.2 del D.M. n.501/96, entro i quali le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori hanno fatto pervenire al Presidente della Camera di commercio di Brindisi i dati e le notizie necessarie alla rilevazione del grado di rappresentatività nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente;

considerato che in data 7 marzo 2003 - in ottemperanza a quanto disposto dall'art.2 comma 6 del citato D.M. n.501/96 ed al fine di attivare le procedure di cui al successivo art. 5 - il Presidente della Camera di commercio di Brindisi ha trasmesso al sottoscritto Presidente la documentazione originale acquisita, completata con i dati sul valore aggiunto per adetto per ciascun settore;

considerato che il comma 4 dell'art. 12 della legge 580/93 demanda al Presidente della Giunta regionale la nomina del Consiglio Camerale

ricordato che, con proprio decreto n. 523 del 29 luglio 2003, il sottoscritto, ai sensi dell'art:5 del citato D.M. n.501/96, ha rilevato il grado di rappre-

sentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale ed ha individuato le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori, a cui spetta designare i componenti in seno al Consiglio:

AGRICOLTURA **6 seggi**
U.P.A C.I.A. - Acliterra - U.G.C. 4 seggi
Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti 2 seggi

INDUSTRIA **4 seggi**
ASSINDUSTRIA 3 seggi
Nuova Associazione Piccole Industrie 1 seggio

ARTIGIANATO **3 seggi**
I 3 seggi sono assegnati alla CNA.

COMMERCIO **4 seggi**
CONFCOMMERCIO 3 seggi
SI.NA.GI. CGIL/ Brindisi Centro Ass.ne
comm. 1 seggio

COOPERAZIONE **1 seggio**

Il seggio è assegnato congiuntamente, ai sensi dell'art 4 del D.M. 501/96, all'apparentamento Confcooperative/A.G.C.I.

TURISMO **2 seggi**
I due seggi sono assegnati congiuntamente, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 501/96, all'apparentamento Concommercio/Assindustria/C.N.A.

TRASPORTI E SPEDIZIONI **1 seggio**
Il seggio è assegnato alla C.N.A..

CREDITO E ASSICURAZIONI **1 seggio**
Il seggio è assegnato congiuntamente, ai sensi del D.M. 501/96, all'apparentamento A.B.I./A.N.I.A.

SERVIZI ALLE IMPRESE **3 seggi**
I tre seggi sono assegnati congiuntamente, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 501/96, all'apparentamento Concommercio/Assindustria/C.N.A..

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LAVORATORI** **1 seggio**
Il seggio è assegnato congiuntamente, ai sensi del

D.M. 501/96 all'apparentamento C.G.I.L.- CISL - UIL

**ASSOCIAZIONI DI TUTELA
CONSUMATORI E UTENTI** **1 seggio**

Il seggio è assegnato alla Lega Consumatori.

Atteso che detto decreto è stato notificato a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali ed associazioni di consumatori che hanno trasmesso i dati e le notizie necessarie alla rilevazione del grado di rappresentatività nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente;

presa visione della documentazione richiesta dall'art. 7 del D.M. n. 501/96 prodotta dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dall'associazione di consumatori contenente l'indicazione dei nominativi dei componenti del Consiglio relativamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnato;

verificato per ciascun nominativo il possesso dei requisiti di cui all'art 13 della legge n. 580/93;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

DECRETA

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;

di nominare i seguenti componenti del Consiglio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi così ripartiti in rappresentanza dei rispettivi settori economici

AGRICOLTURA (sei seggi)

U.P.A. - C.I.A. ACLITERRA - U.G.C. (quattro seggi)

CANDIDO Alessandro nato a Galatina (LE) il 24.04.1948 e domiciliato a Sandonaci (BR) alla Via Diaz - Imprenditore

CANDITA Angelo nato a Francavilla Fontana (BR) il 10.09.1957 ed ivi residente alla Via P.S. Marinosci, 6 - Esperto del settore

D'AMICO Luigi nato ad Ostuni (BR) il 27.08.1962 ed ivi residente alla Via Urbano Rattazzi n. 21 - Esperto del settore

FUSCO Arellio Donato nato a Brindisi il 20.09.1955 ed ivi residente alla Via Tarantini n. 52. - Imprenditore agricolo.

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti (due seggi)

GUGLIELMI Francesco nato ad Brindisi il 19.01.1962 e residente a Tutturano (BR) - Strada Nazionale 16 per Lecce - Masseria San Paolo c.p.3. - Titolare azienda agricola

RICCI Luigi nato a Ceglie Messapica (BR) il 26.10.1964 ed ivi residente alla Via Lucania n. 43. - Titolare di azienda agricola.

INDUSTRIA (quattro seggi)

Assindustria (tre seggi)

L'ABBATE Stefano nato a Fasano (BR) il 19.05.35 ed ivi residente alla Via Verdi n. 1. - Presidente Assindustria di Brindisi.

BOZZETTI Antonio nato a Polignano a Mare (BA) il 13.02.1943 e residente in Brindisi alla Via Largo Concordia n.10 - Amministratore unico ditta Tubisaldo s.r.l

CARPARELLI Nicola nato a Fasano (BR) il 24.06.1958 ed ivi residente alla Via Bianchi n. 18. - Vice Presidente Assindustria Brindisi.

Nuova Associazione Piccole Industrie (un seggio)

D'AMICO Caterina nato ad Ostuni (BR) il 3.07.1956 e residente a Cisternino in C/da Tanzarella n. 100. - Consulente del lavoro.

ARTIGIANATO (tre seggi)

C.N.A. (tre seggi)

CONTESSA Angelo nato a Mesagne (BR) il 14.04.1965 ed ivi residente alla Piazza Conte Goffredo n. 1. - Imprenditore artigiano.

CONVERTINO Cosimo nato a Brindisi il 06.08.1952 ed ivi residente alla Via Cicerone n.43. - Esperto del settore. Presidente C.N.A. Brindisi

TOMASELLI Salvatore nato a Francavilla Fontana (BR) il 2.12.1959 ed ivi residente in Ostuni (BR) alla Contrada Santo Magno, n. 6. - Esperto del settore.

COMMERCIO (quattro seggi)

Confcommercio (tre seggi)

MALCARNE Teodoro nato a Brindisi il 31.12.1931 ed ivi residente alla Via Mario Pagano n. 7. - Presidente Confcommercio Brindisi.

LAPALMA Arturo nato a Brindisi il 22.01.1943 ed ivi residente alla Via Pastrengo n. 8. - Operatore commerciale.

ARNESE Leonardo nato a Fasano (BR) il 03.06.1936 ed ivi residente alla Via Ristori, n. 20. - Operatore commerciale.

SI.NA.GI. CGIL/Brindisi Centro "Associazione Commercianti" (un seggio)

SCAGLIARINI Cesare nato ad Ostuni il 27.11.1942 e residente in Brindisi alla Piazza Anime, n. 4. - Imprenditore - Presidente Brindisi Centro Associazione Commercianti.

COOPERAZIONE (un seggio)**Confcooperative/A.G.C.I.**

PAGANO Marco nato a San Donaci (BR) il 05.01.1953 ed ivi residente alla Via Giulio Cesare n. 59. - Legale rappresentante della Cooperativa "Madre Teresa di Calcutta Consorzio di Cooperative Sociali Scarl".

TURISMO (due seggi)**Confcommercio/C.N.A./Assindustria**

AVANTARIO Raffaele nato a Margherita di Savoia (FG) il 10.01.1926 e residente in Trani (BA) alla Via A. Moro, n. 10. Operatore Turistico.

MALCARNE Alfredo nato a Brindisi il 23.09.1961 ed ivi residente alla Via Barletta, n. 30. - Direttore responsabile del Centro Assistenza Tecnica della Confcommercio della provincia di Brindisi.

TRASPORTI E SPEDIZIONI (un seggio)**C.N.A.**

IAIA Vito nato a San Vito dei Normanni (BR) il 09.05.1947 ed ivi residente alla Via Donizetti, n. 14. - Rappresentante legale della società di autotrasporti "Iaia Annibale e Iaia Vito snc".

CREDITO E ASSICURAZIONI (un seggio)**A.B.I./A.N.I.A.**

AMENTA Domenico nato a Irsina (MT) il 28.05.45 e residente in Matera alla Via Ricciardi, 17. - Responsabile Area Territoriale di Taranto/Brindisi/Lecce della Banca Carime.

SERVIZI ALLE IMPRESE (tre seggi)**CONFCOMMERCIO/C.N.A./ASSINDUSTRIA**

DE LEVA Serafino nato a San Pancrazio Talentino (BR) il 10.10.1948 ed ivi residente alla Via Mesagne, 113. Esperto.

NACCI Francesco nato a Torino il 02.06.1973 e residente in Ceglie Messapica (BR) alla Via Mercadante, n. 51. - Esperto.

PENNETTA Giampiero nato a Brindisi il 24.10.1948 ed ivi residente al Viale Commenda, n. 6. - Esperto.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI LAVORATORI (un seggio)**C.G.I.L.-CISL-U.I.L.**

LICCHELLO Antonio nato a Brindisi il 19.04.1947 e domiciliato presso la sede provinciale della U.I.L., in Corso Umberto, 99 Segretario Generale UIL..

TUTELA CONSUMATORI E UTENTI (un seggio)**Legga Consumatori**

CAPUTO Giovanni nato a Brindisi il 16.08.1937 ed ivi residente alla Via Seneca, n. 6. - Presidente provinciale della Lega Consumatori

Il competente Ufficio del Settore Commercio provvederà alla notifica del presente atto ai nominati ed alla convocazione della prima seduta del Consiglio Camerale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, 19 novembre 2003

FITTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 18 novembre 2003, n. 1169

Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve da vino. Avviso per la presentazione delle domande di contributo per l'esercizio 2003/2004.

L'anno 2003 addì 18 del mese di novembre in Bari, nella sede del Settore Agricoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca – Lungomare Nazario Sauro n. 45-47, il Dirigente dell'Ufficio PRODUZIONI ARBOREE, sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo ufficio, riferisce:

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che, allo scopo di adeguare la qualità della produzione di vino alla domanda del mercato, ha istituito, tra l'altro, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto Reg.(CE) n. 1493/99;

VISTO il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2070 del 27/12/2001 con la quale è stato approvato il Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 140/AGR del 7 marzo 2002 con la quale è stato riformulato il Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve da

vino per adeguarlo alle osservazioni del Comitato ex art. 7 del DM 27 luglio 2000;

VISTI il Reg. (CE) n. 1342/2002 del 24 luglio 2002 ed il Reg. /CE) n. 315/2003 del 19 febbraio 2003 che hanno modificato il Reg. (CE) n. 1227/2000;

RILEVATO che alcune disposizioni dei suddetti regolamenti riguardano le modalità di attuazione del Piano;

VISTA la Circolare dell'AGEA prot. n. 1577 del 21/12/2002 con la quale sono state impartite talune disposizioni applicative del Reg. (CE) n. 1342/2002;

CONSIDERATA la necessità di dover emanare l'avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative all'esercizio 2003/2004, al fine di poter completare l'istruttoria tecnico-amministrativa delle stesse in tempo utile per consentire sia la messa a dimora delle viti nel periodo suggerito dalla razionale tecnica agronomica, sia per la realizzazione completa del vigneto entro i tempi stabiliti dall'Organismo pagatore per la liquidazione dell'aiuto;

RITENUTO, quindi, di dover divulgare le modifiche che più incidono sulle decisioni dei produttori interessati alla presentazione delle domande di aiuto per la ristrutturazione dei vigneti, riguardanti in particolare l'applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta esecuzione delle opere, riportate nell'allegato B) del presente provvedimento;

VISTA la D.G.R. n. 2070/2001 con la quale il Settore Agricoltura è stato autorizzato ad emanare con determinazione dirigenziale l'avviso per la presentazione delle domande di contributo;

PROPONE:

- di emanare l'avviso per la presentazione delle domande di contributo per l'esercizio 2003/2004 in conformità del Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, riportato nell'allegato A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

- di divulgare ulteriori disposizioni comunitarie e nazionali relative alle procedure tecniche, amministrative e finanziarie per l'attuazione del Piano, riportate nell'allegato B) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento pertanto non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Dr. Giuseppe Clemente

Il Dirigente dell'Ufficio
Maria Gianna Guglielmi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la legge n. 7/97 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate in narrativa, di adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta;
- di emanare l'avviso per la presentazione delle domande di contributo per l'esercizio 2003/2004

in conformità del Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, riportato nell'allegato A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

- di divulgare ulteriori disposizioni comunitarie e nazionali relative alle procedure tecniche, amministrative e finanziarie per l'attuazione del Piano, riportate nell'allegato B) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
- di stabilire che tali disposizioni si intendono recepite nel Piano medesimo;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce avviso per la presentazione delle domande di contributo per l'esercizio 2003/2004;
- di dare atto che le domande di contributo dovranno essere inviate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura i quali provvederanno all'istruttoria tecnico-amministrativa delle stesse;
- di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà alla ripartizione provinciale delle risorse e delle superfici vitate ristrutturabili assegnate alla Regione Puglia e a fissare eventuali limiti massimi alle superfici vitate ammissibili al finanziamento qualora le richieste di contributo dovessero superare le disponibilità assegnate a ciascuna provincia;
- di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per gli interventi previsti dal Piano sono gestite direttamente dall'Agea (Organismo Pagatore Nazionale), pertanto la Regione medesima è sollevata da ogni responsabilità ed impegno circa il mancato pagamento di contributi per cause ad essa non ascrivibili;
- di stabilire che la definizione di "imprenditore agricolo a titolo principale" è quella indicata al punto 1.1, primo capoverso dell'allegato n. 3 alla deliberazione n. 69 del 30/01/1996 del Consiglio regionale, pubblicata nel B.U.R.P. n. 40 del 10/04/1996. Nel caso di società di capitali la qualifica di "imprenditore agricolo a titolo principale" si ritiene acquisita quando le stesse dimostrano che il capitale sociale è detenuto almeno per il 51% da imprenditori agricoli a titolo principale, come stabilito al punto 1.8 dell'allegato n. 3 al suddetto provvedimento;
- di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree di

inviare copia del presente atto e dei relativi allegati all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;

- di dare atto che il provvedimento è esecutivo.

Il presente provvedimento, composto di n. 4 facciate, di un allegato A) di n. 24 pagine e di un allegato B) di n. 2 pagine, è redatto in duplice originale di cui uno sarà trasmesso alla Segreteria della

Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del Settore Agricoltura.

Copia dello stesso sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura mentre non sarà inviata alcuna copia al Settore Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti di competenza dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso il Settore Agricoltura.

Il dirigente del Settore
Dott. Matteo Antonicelli

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA,
FORESTE, ACQUACOLTURA, CACCIA E PESCA
Settore Agricoltura

PIANO REGIONALE
PER LA RISTRUTTURAZIONE
E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI

TESTO MODIFICATO IN VIGORE PER GLI ESERCIZI
2001/2002 E SUCCESSIVI

PIANO REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI CON VARIETA' DI UVE CLASSIFICATE PER LA PRODUZIONE DI VINO E DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI E TECNICHE PER L'AVVIO DEGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE VITICOLE.

1) PREMESSE

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, allo scopo di adeguare la qualità della produzione di vino alla domanda del mercato, ha istituito, tra l'altro, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

Il regime di aiuti consiste nel sostegno pubblico alla realizzazione di piani di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti (in appresso denominati "piani") e si applica a uno o più dei seguenti casi: a) operazioni di riconversione varietale anche mediante sovrainnesto; b) reimpianto di vigneti; c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti finalizzate all'obiettivo prefissato.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 detta modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/1999 e, in particolare, gli articoli dal 12 al 18 relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Peraltro, l'art. 12 del Reg. (CE) n. 1493/1999 statuisce che gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e di riconversione compresa la loro approvazione.

Per cui il D.M. del 27 luglio 2000, che disciplina le modalità applicative delle norme previste dai citati Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, ha disposto che le Regioni fissano le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione e il controllo della corretta esecuzione dei piani in conformità alla normativa comunitaria.

Inoltre l'art. 7 del suddetto decreto al paragrafo 4 dispone che le regioni inviano i piani all'organismo pagatore riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa verifica di conformità dei piani stessi alla vigente normativa comunitaria da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF); mentre al paragrafo 7, dispone che le Regioni inviano all'organismo pagatore, secondo le modalità e i tempi fissati dall'organismo stesso, l'elenco dei soggetti cui spetta il pagamento degli aiuti.

Pertanto, considerato che le risorse finanziarie assegnate alla Regione per la realizzazione dei piani sono gestite direttamente dall'AGEA (Organismo pagatore nazionale), e, quindi, non sono trasferite alla Regione medesima, si stabilisce che la realizzazione delle opere e degli acquisti cui si riferiscono le domande presentate è ad esclusivo rischio dell'azienda interessata, con sollievo della Regione Puglia da ogni responsabilità ed impegno circa l'ottenimento di eventuali futuri contributi per le opere realizzate sulla base del presente atto.

Ciò premesso la Regione Puglia ha elaborato il presente piano, che peraltro costituisce stralcio del Piano di sviluppo del settore vitivinicolo approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1158 del 15/3/1990, contenente anche le disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno.

2) ANALISI DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE VITIVINICOLO NAZIONALE

La superficie vitata nazionale per la produzione di uva da vino si aggira sui 832.000 ettari dai quali si producono annualmente circa 8 milioni di tonnellate di uve.

La produzione italiana di vino si aggira attorno ai 56-58 milioni di ettolitri all'anno, dei quali il 52% circa è rappresentata da vini bianchi ed il restante 48% da vini rossi e rosati.

Il settore del vino è caratterizzato da un interscambio con l'estero strutturalmente attivo, realizzando un'esportazione oscillante tra i 15 e i 20 milioni di ettolitri.

In tale contesto si assiste ad una pesantezza del mercato dei vini da tavola, in particolare quelli sfusi, mentre i vini a denominazione di origine e confezionati determinano un progressivo aumento delle vendite confermando che, per una stabile affermazione sui mercati esteri, bisogna puntare sulla qualità.

I consumi di vino, in Italia come in tutti i Paesi a tradizione vitivinicola, mostrano segnali di cedimento, ma anche la tendenza a riqualificarsi; diminuiscono infatti per i vini da tavola mentre aumentano per quelli a denominazione di origine.

Parallelamente, la scoperta degli effetti benefici di un moderato consumo di vino rosso ha determinato un riorientamento dei gusti dei consumatori in base al colore.

Nel medio periodo le possibilità di sbocco del vino italiano subiranno la pressione della concorrenza dei Paesi a viticoltura emergente (Cile, Australia, Argentina, etc...) che stanno intaccando il primato dell'Unione Europea. Questi Paesi hanno la possibilità di effettuare nuovi e moderni investimenti, vista l'assenza di una legislazione che limiti, o quanto meno regolamenti l'impianto dei vigneti.

Di conseguenza, a parità di qualità e per determinati segmenti di mercato, l'Unione Europea, e l'Italia in particolare rischia di soccombere sul fronte della competitività dei prezzi.

E' chiaro pertanto che in tale situazione i nostri prodotti vinicoli potranno competere sui mercati attraverso il perseguimento e consolidamento dell'immagine di qualità, tradizione e garanzia di genuinità.

2.1 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA VITIVINICOLTURA ITALIANA

Tra i punti di forza della filiera si possono annoverare:

- a) Caratteristiche pedoclimatiche particolarmente favorevoli per la vitivinicoltura;
- b) Una buona base varietale che si va ampliando attraverso la valorizzazione di un buon numero di vitigni autoctoni;
- c) Un'eccellente base qualitativa, specie nella fascia di mercato medio-alta;
- d) Una notevole ampiezza di assortimento di prodotti vinicoli capace di offrire una gamma ampiamente diversificata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di consumo;
- e) Un forte legame tra vino e arte, storia, cultura, prodotti tipici, tradizioni e gastronomia: ne è emblema la nascita e la diffusione delle "Strade del vino", che contribuiscono alla valorizzazione del prodotto in relazione al territorio collegando l'enologia al turismo.

Tra i punti di debolezza si possono annoverare:

- a) Frammentazione eccessiva della produzione che rende difficile l'adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato;
- b) Scarsa diffusione della meccanizzazione;
- c) Un generale stato di invecchiamento dei vigneti e la presenza di forme di allevamento della vite del passato che si traduce in svantaggi in termini di costi;

- d) La permanenza, accanto a produzioni di ottimo livello qualitativo, di una parte ancora importante di produzioni orientate ai volumi, con elevate rese e di qualità mediocre;
- e) Scarsa propensione al confronto diretto con il mercato e alla comprensione delle dinamiche dei processi di acquisto e di consumo.

3) ANALISI DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE VITIVINICOLO REGIONALE

La superficie vitata pugliese per la produzione di uva da vino è di 111.070 ettari da cui si producono annualmente dagli 8 ai 9 milioni di ettolitri di vino.

Negli ultimi anni la Puglia ha registrato una forte diminuzione della superficie vitata pari a circa il 27%, passando da 153.090 ettari del 1979 ai 111.070 ettari del 1999.

La vite è diffusa quasi senza interruzioni lungo gli oltre 400 Km. di sviluppo della regione. Ciò spiega come la produzione vinicola pugliese non si distingue soltanto per l'apporto quantitativo al complesso della produzione nazionale, ma anche per la varietà dei suoi vini ottenuti nella lunga fascia di terra che scorre attraverso le sue cinque provincie. Il quadro enologico che ne deriva è composto da ben otto zone dalle caratteristiche naturali ed ambientali diverse: San Severo, Lucera, Barletta, Murgia nord-occidentale, Murgia centrale, Murgia sud-orientale, Tarantino e Penisola salentina.

La struttura socio-economica delle aziende viticole è caratterizzata dall'età media elevata dei viticoltori e dalla frammentazione dei vigneti che finora ha ostacolato la loro capacità di rinnovamento.

L'obsolescenza tecnica ed economica di gran parte dei vigneti pugliesi impone una rigorosa ristrutturazione e riconversione per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi.

Il comparto vinicolo pugliese ha fatto registrare, nel periodo 1990-97, una sostanziale costanza della produzione realizzata, sia in quantità che in valore. Essa si attesta su circa 620 miliardi di lire e rappresenta quasi il 12% della PV agricola regionale. L'incidenza sul comparto vinicolo nazionale è pari a circa il 13%:

Un aspetto importante da rilevare per questo comparto è l'insufficienza delle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica, realizzate su una superficie rispettivamente pari al 3% e al 7% del potenziale produttivo regionale.

Il vino pugliese alimenta flussi esportativi consistenti, mentre le importazioni sono particolarmente contenute. Ne consegue che il saldo commerciale è decisamente favorevole (+ 260 miliardi di lire, media 1995/97).

Le esportazioni sono destinate in particolare al mercato europeo, tedesco in primo luogo, nel quale, nell'ultimo biennio, esse sono aumentate del 50% sia in quantità che in valore. Gli elementi di successo sono rappresentati dalla tendenza al miglioramento generale della qualità, dalla competitività dei prezzi e dalle caratteristiche proprie dei vini pugliesi, cui, tra l'altro, sono stati attribuiti importanti riconoscimenti qualitativi. Altro partner europeo, soprattutto per i prodotti salentini, è il Regno Unito, nel quale il circuito commerciale vede la preponderanza (88%) della GDO che destina, come avviene anche negli altri Paesi comunitari, ampi spazi ai vini della Puglia. Interessante è anche il mercato svizzero, sia pure ancorato alle produzioni più tradizionali, mentre un vero e proprio boom di vendite si segnala in Danimarca e nei paesi Scandinavi. Grosse potenzialità presenta il mercato nord americano.

E' da evidenziare, comunque, la crescente concorrenza dei vini di origine extra UE (Cile, Argentina, Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda).

A fronte delle valide performance commerciali dei vini di qualità, si è assistito ad una contrazione dei consumi e delle vendite degli altri vini.

L'effetto sostitutivo di altre bevande a minor tasso alcolico si è avvertito esclusivamente per quest'ultima tipologia di vini, mentre si è registrato un aumento dei consumi dei prodotti di qualità.

4) OBIETTIVI GENERALI DELLA VITIVINICOLTURA REGIONALE

Quanto detto in precedenza sottolinea la presenza di ampie prospettive di mercato per i vini di qualità della Puglia.

Conseguentemente nella misura 4.5 – *Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli* del POR Puglia 2000-2006 sono previsti interventi di ammodernamento tecnologico e strutturale delle cantine per la produzione di vini di qualità a DOC e a IGT. Mentre gli interventi per il miglioramento degli impianti viticoli saranno realizzati con il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Gli effetti determinati da tali interventi sono costituiti da un aumento delle produzioni di qualità, che – come evidenziato – presentano interessanti prospettive di mercato. Ulteriore effetto positivo generato è l'esclusione dal mercato dei vini non di qualità che soffrono attualmente una grave crisi di vendite. In sintesi, si sosterrà un intervento di carattere sostitutivo che non determinerà un aumento della capacità produttiva del comparto ma, anzi, potrà causarne una riduzione in virtù dei limiti produttivi per unità di superficie propri dei disciplinari delle produzioni a DOC e a IGT.

Infatti la politica vitivinicola regionale persegue gli obiettivi della riduzione o mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, del miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi vini.

Il primo obiettivo è stato in realtà, già conseguito, se si considera che la produzione media ottenuta nei primi anni ottanta si aggirava attorno agli 11-11,5 milioni di ettolitri, mentre la produzione media dell'ultimo quinquennio 1994/99, è stata di circa 8,5 milioni di ettolitri, con una riduzione del 26% circa.

Il rafforzamento del processo in corso per il miglioramento della qualità e la diversificazione dei tipi di vino pugliese, ritenuti insieme di importanza strategica per il settore, sarà conseguito anche attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i viticoltori beneficiari dei contributi previsti, iscriveranno i vigneti ristrutturati o riconvertiti negli appositi albi dei vini a DOC e negli elenchi dei vini a IGT.

Infine, con l'aumento della quota di tali vini si avrà sicuramente una diminuzione della produzione dei vini comuni da tavola.

Inoltre, la conservazione della viticoltura nelle aree vocate, garantirà contro il rischio di un grave degrado del territorio per l'abbandono dei terreni agricoli.

Si contribuirà oltremodo all'incremento del reddito del produttore viticolo, all'aumento dell'indotto, al mantenimento dei livelli occupazionali, all'elevazione del livello professionale degli addetti e, quindi, alla creazione di una moderna immagine della produzione vinicola pugliese.

In conclusione si ritiene che uno dei più importanti strumenti di competitività della viticoltura pugliese nei confronti dell'emergente viticoltura dei Paesi extra comunitari è rappresentato dalla valorizzazione dei vitigni tradizionali che, peraltro, si coltivano in ambiti ristretti difficilmente riproducibili in altri continenti.

Sotto questo aspetto la Puglia possiede le potenzialità per affrontare la concorrenza dei vini dei nuovi Paesi produttori, puntando sul buon rapporto qualità/prezzo. Ciò in quanto strutturalmente la sua enologia è basata soprattutto sui vini tipici con indicazione di vitigno, in particolare di quelli autoctoni, mentre i costi di produzione consentono di offrire tuttora i vini a prezzi contenuti.

5) DIMENSIONE DELL'INTERVENTO

Si stima che la superficie viticola pugliese abbisognevole di ristrutturazione/riconversione ammonta a circa 25.000 ettari.

Tuttavia sulla base delle prevedibili risorse finanziarie che saranno assegnate dall'Unione Europea nel periodo poliennale di validità del regime di sostegno, si stima di poter ristrutturare complessivamente circa 10.000 ettari.

Alla fine dell'intervento la produzione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica si prevede che subirà un incremento di circa 1.300.000 ettolitri di vino, portando la produzione complessiva pugliese di tali tipi di vino a circa 2.300.000 ettolitri, pari al 20-25% della produzione totale pugliese.

Contestualmente si avrà una riduzione dei vini comuni da tavola di circa 2 milioni di ettolitri, portando una diminuzione di circa 700.000 ettolitri alla produzione totale regionale, pari ad un'ulteriore diminuzione dell'8% circa della produzione complessiva, che andrà ad aggiungersi al già forte decremento (- 26%) registrati negli ultimi venti anni.

Il presente piano verrà attuato a decorrere dall'esercizio 2000/2001 e avrà durata quinquennale.

6) SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli singoli o associati, conduttori di superfici vitate, che presentano la domanda per la concessione del contributo pubblico per interventi di ristrutturazione e riconversione di vigneti realizzati in conformità alle presenti disposizioni.

Tali soggetti sono responsabili della programmazione fisica e finanziaria degli interventi, della realizzazione del progetto presentato e del relativo monitoraggio. (Per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'art. 2135 del Codice Civile, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228/2001).

I destinatari degli aiuti sono le persone fisiche o giuridiche che realizzano gli interventi di ristrutturazione e/o di riconversione nelle aziende che dispongono a titolo legittimo.

Le domande di contributo possono essere presentate sia dai singoli imprenditori che in forma collettiva da parte di loro organismi associativi.

7) LOCALIZZAZIONE

I vigneti oggetto dei piani devono essere ubicati nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DOC e DOCG) e dei vini a indicazione geografica tipica (IGT).

I bandi annuali per la presentazione delle domande potranno prevedere priorità d'intervento, o preferenza a parità di punteggio, in alcune aree delimitate per la produzione di vini a DOC che dimostrano maggiore richiesta di mercato.

Un progetto di ristrutturazione e di riconversione deve comprendere vigneti ubicati nella stessa provincia.

Sono ammesse limitate superfici ubicate in province contermini solamente nel caso in cui la maggior parte dei vigneti di una stessa azienda, interessati alla ristrutturazione, ricade nella provincia competente per l'istruttoria del progetto.

E' ammessa la presentazione soltanto di una domanda, con relativo progetto, per ogni singola provincia.

8) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati alle azioni previste dal piano devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un vigneto in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e di reimpianti; impegnarsi ad estirparlo entro i termini notificati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
- b) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata;
- c) essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore;
- d) essere in possesso della copia della dichiarazione delle superfici vitate presentata a norma dell'art. 1, comma 1 del DM 26 luglio 2000.

I vigneti devono essere eseguiti secondo le razionali tecniche agronomiche indicate dagli indirizzi tecnici di cui al successivo punto 9.

In tutti i casi i vigneti ristrutturati non devono comportare un aumento del potenziale produttivo. Tale condizione viene assicurata dall'obbligo, prescritto ai conduttori viticoli partecipanti al piano, di iscrivere i vigneti ristrutturati negli albi dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e negli elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).

Inoltre il non aumento della resa è assicurato dal passaggio dalla forma di allevamento a tendone, che notoriamente rappresenta la forma di conduzione più diffusa in Puglia, alla forma di allevamento a spalliera che determina una notevole riduzione della carica di gemme a frutto.

Nel caso invece di ristrutturazione di vigneto a spalliera non iscritto agli albi DOC e IGT, la diminuzione della resa è garantita dall'obbligo di iscrizione dello stesso negli albi e quindi dal rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione, notoriamente più basse delle rese per la produzione di vini da tavola.

Tuttavia, per maggiore garanzia del rispetto della suddetta condizione, si dispone quanto segue:

- 1) nell'esercizio di un diritto di reimpianto in portafoglio è fatto obbligo di non superare la resa indicata nel diritto medesimo; per i diritti rilasciati ai sensi della normativa preesistente, la quale non prevedeva l'indicazione della resa, si applicano le disposizioni dell'art.4, paragrafo 3 del D.M. 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8.8.2000;
- 2) **nel caso di vigneto in essere da ristrutturare l'accertamento della resa di produzione viene effettuata dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura anche attraverso la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino. A tal fine copia di tale dichiarazione viene acquisita agli atti relativi all'istruttoria;**
- 3) nel caso in cui l'esercizio del diritto avvenga da superficie vitata non irrigua a superficie vitata da irrigare (irrigazione di soccorso) si applica una riduzione alla superficie vitata da impiantare pari al 10%.

In tutti i casi la resa media finale (del vigneto ristrutturato) non potrà superare la resa media iniziale (del vigneto da ristrutturare). In particolare nel caso di vigneto per la produzione di vino da tavola nel passaggio, a seguito della ristrutturazione, negli albi DOC o nell'elenco delle vigne per i vini I.G.T., non potrà superare la resa iniziale indicata nel diritto di reimpianto se questa è inferiore ai limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

Al fine della precisa quantificazione della superficie vitata si fa riferimento alla definizione della stessa riportata nell'art. 1, paragrafo 6 del D.M. del 26 luglio 2000.

9) INDIRIZZI TECNICI

Di seguito vengono riportate le indicazioni tecnico-agronomiche per la realizzazione di vigneti razionali, moderni e competitivi, orientati al miglioramento qualitativo delle produzioni enologiche regionali.

In linea generale si intende favorire i progetti di ristrutturazione collettivi che comportano realizzazioni di vigneti nelle aree collinari, interne e svantaggiate; che tendono all'accorpamento all'interno dell'azienda e in maniera più ampia in un areale circoscritto, a comprovata attitudine alla coltivazione della vite.

I progetti devono prevedere la realizzazione di vigneti meccanizzabili integralmente o in parte e a tal fine la tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione.

I sistemi di allevamento da utilizzare sono, quindi, quelli a spalliera, con sesti di impianto di buona intensità e con distanze tra le file tale da permettere un agevole uso delle macchine.

In particolare devono essere utilizzate forme di allevamento a spalliera bassa adottando cordoni speronati o cordoni rinnovati (Guyot) in funzione dei vitigni utilizzati e delle condizioni pedoclimatiche.

Le distanze di piantagione devono adottare sesti di impianto che danno densità minima non inferiore a 3.000 piante per ettaro e non superiore a 6.000 piante per ettaro rispettando la distanza minima tra le fila pari a m. 2,00.

Inoltre devono essere privilegiati i sistemi di potatura che consentono di contenere la resa di uva per ceppo. Devono essere valorizzati alcuni vitigni autoctoni la cui validità è stata ampiamente dimostrata quali: il Primitivo, il Negroamaro, il Bombino Nero e il Bombino Bianco, l'Ottavianello, l'Uva di Troia, il Greco, il Fiano, il Bianco d'Alessano, il Pampanuto, la Verdeca, il Susumaniello, l'Aleatico ed altri indicati dalle istituzioni della ricerca e sperimentazione, già omologati e autorizzati alla coltivazione.

Inoltre per i disciplinari a DOC che lo prevedono e per la produzione di vini a IGT, unitamente ai vitigni autoctoni può essere favorita la coltivazione di vitigni miglioratori di pregio quali: Aglianico, Pinot Nero e Pinot Bianco, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon, Merlot ed altri indicati dagli istituti di cui sopra.

Le tecniche di gestione del vigneto devono preferibilmente ispirarsi ai principi della produzione integrata nel rispetto dell'equilibrio fisiologico del vigneto, ma anche dell'ambiente e della salute del consumatore.

L'irrigazione va intesa esclusivamente in termini fisiologici come irrigazione di soccorso e non come tecnica di forzatura. L'irrigazione pertanto va attuata soltanto nel periodo di assenza di umidità utile nel terreno, applicando ridotti volumi di adacquamento al fine di non interrompere l'attività metabolica della vite ed ottenere migliori produzioni qualitative.

Il materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere certificato e comunque controllato per quanto attiene i virus.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche con successivo innesto eseguito con materiale esente dalle principali malattie, garantito dallo stesso viticoltore mediante autocertificazione.

10) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il regime di aiuto si applica a una o più delle seguenti misure:

- a) Reimpianto con estirpazione (consiste nell'impianto di un vigneto razionale e idoneo alla meccanizzazione, utilizzando un diritto di reimpianto già posseduto, ovvero impegnandosi a estirpare un regolare vigneto di pari superficie esistente e di proprietà nell'azienda). Questa *misura* consente di:
- ricollocare il vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni pedoclimatiche;
 - di sostituire una varietà:
 - ◆ non più idonea per la produzione di un vino di qualità;

- ◆ ovvero che non rientri tra le varietà ammesse dal disciplinare di produzione del vino a D.O.C o a IGT della zona in cui è ubicato il vigneto;
 - ◆ oppure che non è in linea con le scelte produttive e di collocazione sul mercato dell'azienda vitivinicola.
- modificare il sistema di coltivazione mediante l'introduzione di diverse tecniche di conduzione e di gestione del vigneto.

La misura comprende le seguenti operazioni: estirpazione del vigneto preesistente, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso, livellamento e affinamento del terreno; concimazione di fondo, squadratura e picchettatura, scavo buche, acquisto e messa a dimora viti, legatura, potatura verde, lavorazioni; potatura secca, imbrancatura, legatura, potatura di formazione, lavorazioni. Installazione della struttura di sostegno.

- b) Reimpianto senza estirpazione . Uguale alla misura precedente, che tuttavia non comprende l'immediata estirpazione del vecchio vigneto, oppure l'utilizzo di un diritto di reimpianto.
- c) Ristrutturazione (consiste nel modificare la forma di allevamento e delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, già idoneo per sesto d'impianto e di età non superiore a 15 anni; ad esempio trasformazione di un vigneto da alberello a spalliera, da tendone a spalliera). Questa *misura* consente di:
- modificare il sistema di coltivazione di un vigneto esistente al fine dell'applicazione di diverse tecniche di gestione del vigneto;
 - sostituire una varietà per le ragioni esposte nella misura a).

La misura deve comprendere le seguenti operazioni: potatura di riforma, eventuale innesto, legatura, potatura di formazione, lavorazioni; potatura secca, imbrancatura, legatura, potatura verde, lavorazioni; installazione struttura di sostegno.

11) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non è ammesso il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite. Non sono ammessi alla ristrutturazione i vigneti che hanno ottenuto contributi comunitari, nazionali o regionali negli ultimi 10 anni. Inoltre non sono ammessi a contributo vigneti impiantati a seguito di diritti di nuovi impianti concessi dalla Regione Puglia in attuazione del Reg. CE n. 1592/96 e n. 1627/98.

12) FORMA DI SOSTEGNO

I° Contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione

L'art. 14, par. 4 del Reg. CE n. 1493/99 stabilisce la necessità di rispettare il massimale iniziale per ettaro in rapporto alla dotazione finanziaria assegnata dalla Comunità a uno Stato membro per la ristrutturazione e riconversione di un determinato numero di ettari.

Ciò stante, poiché il presente piano ha previsto l'ammissione al sostegno pubblico di tre tipi di intervento (misure), diversi l'uno dall'altro, e che comportano, peraltro, costi di realizzazione diversi, non è possibile stabilire a priori il preciso ammontare della percentuale di contributo sulle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi medesimi.

La percentuale di contributo in questione potrà essere fissata definitivamente al momento del ricevimento di tutte le domande di contributo, esaminando le misure e le relative superfici vitate previste in progetto.

Pertanto la percentuale del contributo in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili al sostegno potrà essere riconosciuta tra un minimo del 50% e un massimo del 75%, tenendo conto dell'obbligo di non superare il suddetto massimale medio per ettaro e il numero di ettari ammessi alla ristrutturazione e riconversione.

Il beneficiario concorre all'investimento per la differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo totale sostenuto per la realizzazione del vigneto.

II° Indennizzo per le perdite di entrate

Per quanto concerne l'indennizzo per le perdite di entrate, di cui all'art. 13, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1493/1999, conseguenti l'esecuzione del progetto, potrà essere riconosciuto un importo complessivo per ettaro da un minimo di Euro 516,46 (£. 1.000.000) ad un massimo di Euro 1.032,91 (£. 2.000.000), sempre tenendo conto dell'obbligo di non dover superare il massimale medio per ettaro.

Nel caso di reimpianto tuttavia può essere scelta dal richiedente la forma dell'autorizzazione alla coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare per un massimo di 3 anni dall'inizio dei lavori di ristrutturazione e messa a dimora delle viti, oppure l'indennizzo di cui sopra.

- L'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 anni viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Puglia di importo pari al 120% del valore del prodotto ricavabile nel periodo considerato, così fissato forfettariamente per ettaro e per anno in base al tipo di allevamento del vigneto: Euro. 5.161,57 (£. 10.000.000) per il tendone, Euro 3.615,20 (£. 7.000.000) per la spalliera, Euro 3.098,74 (£. 6.000.000) per l'alberello.
- L'indennizzo per le perdite di entrata non spetta ai produttori che si avvalgono di diritti di reimpianto e nel caso in cui l'intervento non prevede l'estirpazione del vigneto in quanto viene scelta la coesistenza con il vigneto di nuovo impianto per un massimo di 3 anni.

La percentuale del contributo ai costi di ristrutturazione ammissibili e l'importo dell'indennizzo sarà comunicata ai richiedenti in sede di notifica di approvazione del progetto; inoltre sarà evidenziato e comunicato all'AGEA al momento dell'invio dell'elenco di liquidazione dei beneficiari.

13) SPESE AMMISSIBILI

La spesa massima ammissibile è determinata forfettariamente per ogni singola misura.

Pertanto, per la realizzazione delle opere in progetto sono ritenute ammissibili le seguenti spese per l'acquisto di beni, servizi e impiego di manodopera, relativamente alle seguenti misure nei limiti massimi, fissi e omnicomprensivi, a fianco indicati:

<u>Reimpianto con estirpazione</u>	<i>Euro 13.428 (£.26.000.233) per ettaro</i>
<u>Reimpianto senza estirpazione</u>	<i>Euro 12.395 (£.24.000.066) per ettaro</i>
<u>Ristrutturazione</u>	<i>Euro 7.230 (£.13.999.231) per ettaro</i>

Le spese eleggibili al sostegno comunitario sono quelle sostenute dopo la data di presentazione della domanda. I predetti costi forfettari sono stati determinati sulla base dei costi adottati per l'attuazione del POP Puglia 1994/1999, ripartiti per categoria di opere, tenendo conto del tasso d'inflazione programmata e dei costi reali attualmente praticati sul mercato (vedi tabelle 1 e 2)

Detti importi sono omnicomprensivi di spese generali, oneri contributivi e quant'altro dovuto per effetto di normative vigenti.

Le risorse finanziarie assegnate per la ristrutturazione dei vigneti saranno ripartite tra le province in rapporto alla superficie vitata dei rispettivi territori e, se del caso, applicando opportuni correttivi.

Qualora le risorse assegnate ad una provincia non fossero utilizzate interamente si procederà all'assegnazione ad altre province.

14) SUPERFICIE MINIMA DEI PROGETTI

Nel caso di progetti collettivi, è fissata una superficie vitata non inferiore a 20 ettari, costituita da vigneti non frazionati di almeno 0,50 ettari. È ammessa, per quest'ultimo requisito, la tolleranza fino al 30% di vigneti con superficie compresa tra 0,50 e 0,30 ettari, quando si è in presenza, di zone con proprietà fondiaria ad accentuata polverizzazione e frammentazione.

Nel caso di progetti presentati da imprenditori singoli è richiesta la superficie minima di 1 ettaro costituita da vigneti con appezzamenti non inferiori a 0,50 ettari.

Qualora le richieste di contributo dovessero superare le disponibilità assegnate a ciascuna provincia, in sede di adozione della determinazione dirigenziale di ripartizione delle risorse finanziarie, potrà essere fissato un limite massimo alla superficie compresa sia nei progetti presentati da singole aziende, che da organismi collettivi. In ogni caso il limite potrà essere superato per garantire il totale utilizzo dei fondi.

15) PROCEDURE AMMINISTRATIVE, TECNICHE E FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO E MODALITÀ DI SELEZIONE ED ACQUISIZIONE DEI PROGETTI

Si premette che le presenti procedure potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali diverse disposizioni che l'Organismo Pagatore o il Ministero delle Politiche Agricole o la Commissione dell'U.E. riterrà di diramare.

- *Procedure per l'individuazione dei progetti da finanziare e per l'istruttoria tecnico-amministrativa degli stessi.*

Le domande di aiuto, sottoscritte dai soggetti abilitati alla loro presentazione e redatte secondo lo schema allegato al presente documento con firma autenticata a norma dell'art. 3 - comma 11 - della L. 127/97, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno essere inviate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA) competenti per territorio, a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel BURP dell'avviso per la presentazione delle domande di contributo (il conteggio dovrà iniziare dal giorno seguente la data predetta) ed entro e non oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno dalla data di pubblicazione medesima (a tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio accettante).

Esse potranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Non è ammessa la consegna a mano.

Le domande pervenute nei termini saranno sottoposte ad istruttoria tecnico-amministrativa per il riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, della conformità degli interventi proposti con le finalità del piano, e della finanziabilità delle misure proposte, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza per il ricevimento delle domande a cura di funzionari appositamente incaricati dal Dirigente del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, finalizzata alla formulazione della proposta di finanziamento, alla determinazione della spesa totale ritenuta ammissibile al sostegno pubblico e del contributo massimo concedibile. Il regolamento comunitario n. 2729/2000 recante modalità di applicazione dei controlli nel settore vitivinicolo prevede all'art. 5 che ai fini delle verifiche relative al rispetto delle disposizioni inerenti il potenziale viticolo ci si avvale dello schedario viticolo o della base grafica di riferimento. Inoltre la concessione degli aiuti comunitari formeranno oggetto di una verifica sistematica in loco.

Tuttavia, se la fase fenologica del vigneto in atto al momento dell'accertamento non consente sia l'individuazione della destinazione produttiva dello stesso (da vino o da tavola) che l'acquisizione di altri dati agronomici, il funzionario istruttore potrà richiedere la presentazione di una relazione tecnica redatta sotto la forma di atto di asseveramento o di perizia giurata da un tecnico abilitato a esercitare nelle materie agronomiche, dalla quale risultino le caratteristiche del vigneto, e in particolare:

- l'esatta superficie del vigneto, così come risulta dalla dichiarazione delle superfici vitate;
- la varietà di uva prodotta e la sua destinazione produttiva;
- la forma di allevamento e il sesto d'impianto;
- se il vigneto è irriguo o meno;
- l'eventuale iscrizione nell'albo dei vini DOC;
- i precisi dati catastali.

Le domande inviate oltre il termine e quelle incomplete della documentazione prescritta, saranno dichiarate irricevibili e l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente provvederà alla loro archiviazione con avviso all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di documentazione irregolare, o carente di dati e informazioni necessarie, il responsabile del procedimento amministrativo entro il termine compatibile con la conclusione dell'istruttoria potrà chiederne la regolarizzazione per iscritto fissandone la data. Scaduto tale termine la domanda sarà dichiarata irricevibile.

I progetti di piani giudicati ammissibili, valutati anche attraverso un punteggio, così come di seguito specificato, formeranno la graduatoria per il loro finanziamento.

I risultati degli accertamenti saranno riportati nella "*relazione istruttoria (check-list)*" datata e sottoscritta dai funzionari incaricati, nella quale dovranno essere specificate le motivazioni di vario ordine alla base della dichiarazione di finanziabilità o di non finanziabilità dell'iniziativa proposta, unitamente all'importo di spesa ritenuto ammissibile al sostegno pubblico e il relativo contributo in conto capitale concedibile.

Il dirigente dell'IPA nel comunicare tempestivamente al soggetto interessato la conclusione e il positivo risultato del procedimento amministrativo, dovrà evidenziare che tale adempimento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria della richiesta di aiuto e non impegna in alcun modo l'Amministrazione regionale in ordine al pagamento del contributo da parte dell'Organismo pagatore. Con la stessa comunicazione, nel caso di richiesta di pagamento anticipato (come di seguito maggiormente specificato), il soggetto richiedente sarà invitato a trasmettere la fideiussione bancaria o assicurativa pari al 120% dell'importo del contributo (da redigersi secondo lo schema dell'AGEA e da svincolarsi ad effettiva utilizzazione dell'importo garantito a completa realizzazione delle opere), nonché la certificazione antimafia quando ne ricorre l'obbligo. Quando invece è richiesto il pagamento posticipato (come di seguito maggiormente specificato), il soggetto interessato sarà invitato a richiedere entro il termine del 20 aprile l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Inoltre qualora il progetto preveda la coesistenza per tre anni del vigneto da ristrutturare insieme al vigneto reimpiantato, l'interessato sarà invitato a presentare la fideiussione con l'importo garantito indicato al punto 13).

In caso di non ammissibilità ai benefici previsti il dirigente responsabile dell'IPA competente dà opportuna comunicazione al richiedente anche ai fini di eventuali controdeduzioni, che devono essere presentate all'IPA medesimo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il dirigente dell'IPA con proprio atto provvede alla declaratoria delle istanze irricevibili o inammissibili e all'archiviazione delle stesse.

Pagamento del contributo

Considerato il termine per la presentazione degli elenchi di liquidazione fissati dall'AGEA al 15 maggio di ogni anno che potrebbero non consentire né ai richiedenti di eseguire tutte le operazioni per la realizzazione delle misure nel termine fissato né agli uffici regionali di effettuare le verifiche dell'esecuzione delle stesse, avvalendosi della deroga di cui all'art. 15, par. 2 del Reg. CE n. 1227/2000, si dispone il pagamento anticipato dell'intero sostegno al produttore prima dell'esecuzione completa della/e misura/e.

A tal fine i singoli soggetti destinatari dell'aiuto sono obbligati a costituire fidejussione bancaria o assicurativa, a favore dell'AGEA, pari al 120% dell'importo del sostegno.

La polizza fidejussoria deve pervenire agli IPA competenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto

La condizione fissata dal predetto art. 15 del Reg. CE n. 1227/2000 circa l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori deve essere soddisfatta dalla dichiarazione del direttore dei lavori, controfirmata dal richiedente, da inoltrare unitamente alla polizza fidejussoria. Nella dichiarazione deve essere indicato il tipo di operazioni avviate.

Per effetto della presente deroga l'esecuzione dei lavori relativi alla misura potrà essere effettuata entro due anni dalla data del versamento del pagamento anticipato.

Successivamente a tale termine l'IPA effettuerà le operazioni di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere previste in progetto.

“Tale durata può essere procrastinata qualora:

- a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura”.

In alternativa alla suddetta modalità di pagamento è ammesso il pagamento posticipato, a completa esecuzione dei lavori di ristrutturazione e previo accertamento di regolare esecuzione degli stessi (cosiddetto collaudo). In tal caso la richiesta di accertamento deve essere effettuata dall'interessato entro il 20 aprile immediatamente successivo alla presentazione della domanda. La forma di pagamento in questione è ammessa solamente nel caso in cui l'IPA possa svolgere accertamenti di regolare esecuzione entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento.

Gli IPA trasmettono all'Assessorato all'Agricoltura, entro il 5 maggio dell'anno di riferimento, l'elenco di liquidazione dei beneficiari (compilato secondo le indicazioni dell'AGEA, tenendo conto delle disponibilità finanziarie assegnate e ordinato in modo decrescente nel rispetto del punteggio attribuito) per il successivo inoltro all'AGEA, entro il successivo 15 maggio. All'elenco dovranno essere allegate le polizze fidejussorie in originale e il supporto informatico (RIS) contenente le informazioni previste dalla specifica tecnica di fornitura dei dati dell'AGEA; nonché le certificazioni antimafia quando ne ricorre l'obbligo.

Con la lettera di trasmissione del suddetto elenco gli IPA comunicheranno all'Assessorato all'Agricoltura i seguenti elementi:

- il numero dei beneficiari finali;
- la superficie vitata interessata alla ristrutturazione e riconversione, distinta tra i tre tipi di intervento;
- l'importo del contributo per ogni singola misura;
- l'importo dell'indennizzo per le perdite di entrata per ogni singola misura.

Il pagamento del sostegno sarà erogato dall'AGEA ai soggetti beneficiari destinatari dell'aiuto.

In caso di rinuncia a realizzare le opere o di revoca da parte dell'Amministrazione, oppure per sopraggiunta ulteriore disponibilità finanziaria, si procederà al finanziamento di altri progetti mediante scorrimento della graduatoria medesima.

Proroghe e varianti

Non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento dei lavori, lasciando ogni responsabilità ed eventuali danni, anche di natura finanziaria, a totale carico del soggetto destinatario.

Per quanto riguarda le eventuali varianti, i progetti ammessi al finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

Le richieste di varianti devono essere presentate per iscritto dal soggetto richiedente, corredate dalla documentazione necessaria.

In particolare potranno essere accolte richieste di rinuncia solo per causa di forza maggiore.

Tutte le altre tipologie di variazioni, ascrivibili alla categoria degli "*adattamenti tecnici ed economici*", quali i modesti adattamenti tecnici anche con leggere variazioni delle voci di costo che non comportino cambiamenti nei processi di produzione e negli obiettivi iniziali, saranno decisi responsabilmente dal progettista e/o dal direttore dei lavori a condizione che sia mantenuto lo stesso livello tecnologico.

Tutte le variazioni apportate al progetto dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione tecnica a corredo degli atti di contabilità finale dei lavori.

In tutti i casi le varianti approvate non potranno comportare un aumento dell'investimento finanziato, restando il medesimo a totale carico del soggetto destinatario del contributo.

Tale tipo di variazioni potranno essere approvate in via consuntiva direttamente dai funzionari incaricati degli accertamenti finali di regolare esecuzione.

Accertamento di regolare esecuzione delle opere

Entro il termine stabilito (in relazione alla forma di pagamento richiesto: entro il 20 aprile dell'anno di riferimento o entro due anni dalla data di pagamento anticipato del contributo) i soggetti titolari della concessione dovranno inoltrare all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura la richiesta di *accertamenti finali di regolare esecuzione*, allegando alla medesima la documentazione tecnica ed amministrativa di rito, ivi compresa quella descritta nel provvedimento di concessione. La predetta documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione del progettista o del direttore dei lavori circa l'avvenuta esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto dal progetto.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutte le spese relative agli investimenti saranno state effettivamente pagate dal destinatario della concessione del contributo e dimostrate con fatture in originale e debitamente quietanzate, oppure con documenti contabili aventi forza probante equivalente, corredate dalle relative lettere liberatorie e dalle modalità di pagamento (non saranno consentiti pagamenti per contanti), mentre quelli effettuati con assegni bancari o circolari dovranno essere suffragati dai rispettivi estratti conti bancari o da matrici)

Impegni di carattere generale e specifici del beneficiari.

Oltre agli impegni di carattere generale riportati in domanda, il richiedente, con la sottoscrizione della stessa, assume i seguenti impegni specifici.

I vigneti reimpiantati e/o ristrutturati ammessi al beneficio dovranno essere conformi ai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOC o IGT e gli stessi dovranno essere iscritti ai rispettivi albi DOC e/o all'elenco delle vigne IGT entro sei mesi dall'accertamento di esecuzione. I vigneti dovranno essere mantenuti in coltura per almeno 10 anni dalla data del verbale di accertamento di regolare esecuzione.

Il produttore inoltre si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione dell'IPA;
- segnalare tempestivamente all'IPA eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;

In caso di premorienza del beneficiario gli impegni da lui assunti e i relativi vincoli sono trasmessi al successore, il quale è tenuto a rispettare i suddetti obblighi. Inoltre deve essere data immediata comunicazione agli uffici competenti da parte degli eredi allegando il relativo atto di successione.

Il produttore, tranne causa di forza maggiore, non può rinunciare a realizzare le opere nel caso in cui abbia già versato la cauzione.

L'inosservanza degli impegni assunti dal conduttore comporta la restituzione da parte del beneficiario del contributo erogato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Decadenza delle provvidenze

Il mancato rispetto anche di parte degli obblighi e dei vincoli contenuti nei documenti regionali attinenti al progetto finanziato, oppure previsti dalle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie, comporterà la decadenza del sostegno pubblico. In particolare devono essere tassativamente rispettate le scadenze di esecuzione delle misure che figurano nei piani per ciascun esercizio, nonché gli obblighi e i vincoli assunti per garantire il non aumento delle rese.

Se a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto, e approvata, non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, l'aiuto è versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

Nel caso in cui sia stato richiesto il pagamento anticipato, se dall'accertamento di regolare esecuzione risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto e che ha beneficiato di un anticipo non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

Qualora il produttore rinunci all'anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95% nel termine fissato dallo Stato membro.

Qualora il produttore rinunci alla realizzazione della misura, egli rimborsa l'anticipo già versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90% nei termini fissati dallo Stato membro.

All'atto dell'accertamento in questione per la determinazione della superficie vitata realizzata si applica una tolleranza del 5%.

Controlli

In ogni fase e stadio del procedimento, l'Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Puglia possono disporre *controlli ed ispezioni* sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni pubbliche, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e la regolarità dei procedimenti.

I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate e cioè 10 anni per le a partire dalla data del collaudo finale.

In ogni caso gli IPA entro il terzo anno dal collaudo delle opere dispongono controlli al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto al rispettivo albo DOC o all'elenco delle vigne a IGT.

Monitoraggio

Gli IPA tengono una registrazione particolareggiata dei progetti presentati, approvati o no, nonché di tutte le misure realizzate in applicazione del piano. Inoltre entro 90 giorni dalla fine della campagna vitivinicola in questione gli IPA trasmettono al Settore Agricoltura, per la successiva trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, relativamente al piano di competenza provinciale, la superficie iniziale e la sua resa media, nonché la superficie risultante dalla ristrutturazione e le rese medie finali stimate, compilando l'allegato 5 del Reg. CE n 1227/2000.

Punteggi

1) Tipologia dei beneficiari:

- | | | |
|---|-------|-----|
| a) Imprenditori agricoli riuniti in progetti collettivi presentati da associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute e da Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini DOC e IGT riconosciuti (così come previsto anche dal titolo IV del Reg. CE n. 1493/99), nonché da Cantine sociali | Punti | 20 |
| b) Imprenditori agricoli a titolo principale | ” | 15. |

2) Tipo di investimento - realizzazione di vigneti ubicati in aree delimitate per la produzioni di vini a DOC:

- | | | |
|--|-------|-----|
| a) Superficie vitata DOC superiore al 70% del totale | Punti | 20 |
| b) Superficie vitata DOC tra il 50 e il 70% del totale | ” | 15. |

3) Età degli imprenditori:

- per i progetti collettivi

Numero di imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni:

- | | | |
|---|-------|----|
| a) superiore al 70% del totale dei componenti | Punti | 20 |
| b) dal 50 al 70% del totale dei componenti | ” | 15 |

- per i progetti singoli

- | | | |
|---|---|----|
| c) Imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni | ” | 20 |
|---|---|----|

4) Possesso nel territorio della Puglia di impianto di trasformazione delle uve e di imbottigliamento dei vini, effettivamente utilizzato negli ultimi 3 anni precedenti la presentazione della domanda di contributo:

- possesso e utilizzo diretto da parte di soggetti beneficiari richiedenti (singoli o associati), Punti 20;
- possesso e utilizzo da parte di soci partecipanti ad un progetto collettivo ” 10.

(Il possesso è dimostrato con atto di proprietà o di affitto, di congrua durata, del soggetto che presenta la domanda di contributo o di soci componenti un progetto collettivo. L'imbottigliamento (bottiglie da 750 o 325 ml) deve essere rilevabile dagli appositi registri vidimati a norma di legge).

5) Ubicazione dei vigneti:

(Vigneti ubicati nei territori montani e svantaggiati delimitati ai sensi delle direttive comunitarie)

- a) superficie vitata superiore al 70% della superficie complessiva del progetto Punti 20
- b) superficie vitata tra il 50% e il 70% della superficie complessiva del progetto ” 15.

Totale punteggio massimo: punti 100. A parità di punteggio, costituirà priorità l'età anagrafica dei beneficiari nel senso di dare la preferenza al progetto che comprende imprenditori più giovani.

Documentazione per il progetto collettivo:

- a) domanda in forma collettiva (redatta secondo il modello allegato “domanda collettiva”) corredata della seguente documentazione:
 - domande di ciascun produttore socio aderente al progetto, con allegata la documentazione prevista per i progetti singoli;
 - certificato di iscrizione alla CCIAA attestante la vigenza della società beneficiaria;
 - relazione generale sul programma relativo agli interventi che si intendono realizzare, distinti per tipologia di intervento, per destinazione produttiva e per periodo di realizzazione; inoltre la relazione dovrà indicare gli obiettivi che si intendono conseguire, la valutazione sui risultati attesi, le azioni di commercializzazione e di valorizzazione previste;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di un impianto utilizzato di imbottigliamento (quando si chiede l'assegnazione del relativo punteggio);
 - corografia relativa all'ubicazione degli interventi inseriti nel progetto;
 - atto costitutivo e statuto sociale;
 - verbale dell'organo sociale che approva l'iniziativa e delega il rappresentante legale a presentare la domanda di contributo;
 - elenco dei soci partecipanti al progetto, compilato secondo lo schema allegato;
 - dichiarazione di adesione all'organismo in qualità di socio.

Documentazione per il progetto singolo:

- b) domanda (redatta secondo il modello allegato “domanda singola”) corredata dalla seguente documentazione:
 - copia della dichiarazione delle superfici vitate;
 - relazione tecnica-economica delle opere da realizzare;

- titolo di proprietà o di possesso dei terreni dove sono e dove saranno impiantati i vigneti. In caso di affitto tale documento deve essere corredato dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire gli investimenti, qualora l'autorizzazione medesima non è espressamente contemplata nel contratto di affitto;
- certificato o visura catastale dei terreni oggetto degli interventi;
 - planimetria catastale 1:2000 delle particelle interessate agli interventi;
 - copia del diritto di reimpianto e/o copia della domanda presentata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'acquisizione del diritto di reimpianto; (*)
 - autorizzazione dell'eventuale proprietario del terreno e degli eventuali contitolari dei terreni a presentare domanda e a riscuotere i contributi;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di un impianto utilizzato di imbottigliamento (quando si chiede l'assegnazione del relativo punteggio);
 - documenti atti a dimostrare la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (quando si chiede l'assegnazione del relativo punteggio);
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio (quando tale iscrizione è prevista dalla legge);

Per le società:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, atto costitutivo, statuto, delibera dell'Organismo sociale che autorizza il rappresentante legale a presentare domande e a riscuotere il contributo.

(*) nel caso di vigneto esistente, oggetto della ristrutturazione, la domanda di concessione del diritto di reimpianto deve essere redatta secondo il modello RDR allegato alla delibera della Giunta regionale n. 613 del 23 maggio 2001. Nel caso di estirpazione posticipata di 3 anni, il modello da utilizzare per la domanda è quello, indicato con la sigla RRA, allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1934 del 28 dicembre 2000. (in questi casi in deroga alle modalità di cui alle citate delibere, gli IPA rilasciano l'autorizzazione all'impianto contestualmente all'approvazione del progetto e ne registrano i dati ai sensi dell'art. 4 del DM 27/07/2000).

COSTO MASSIMO AMMISSIBILE PER IL REIMPIANTO DI UN ETTARO DI VIGNETO PER UVA DA VINO

Tabella n. 1

N. OPERAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
		EURO	LIRE
1	Estirpazione e raccolta radici e ceppi, compreso raccolta ed estirpazione di altro materiale di risulta	981	1.899.481
2	Livellamento terreno, compresi movimenti di terra e riporti effettuati con mezzi meccanici	723	1.399.923
3	Scasso totale con mezzi meccanici	439	850.022
4	Preparazione del terreno (frangitura zolle, erpicatura ecc.)	181	350.465
5	Concimazione di fondo	361	699.149
6	Acquisto piante (comprese eventuali fallanze ed eventuali operazioni di innesto)	5.165	10.000.834
7	Squadratura e riquadratura terreno	207	400.807
8	Messa a dimora piante, compreso scavo buchette, tutore di canna o altro, legatura ed ogni altro onere	723	1.399.923
9	Struttura del vigneto a controspalliera mediante paletti, filo di ferro zincato, ancoraggi, tiranti e basi appoggi palo	2.582	4.999.449
10	Installazione struttura	723	1.399.923
11	Operazioni colturali di allevamento (potatura di allevamento, lavorazioni del terreno, ecc.)	568	1.099.801
	T O T A L E P A R Z.	12.653	24.499.624
	Spese generali	775	1.500.690
	T O T A L E G E N.	13.428	26.000.233

In assenza di estirpazione il costo complessivo viene ridotto a Euro 12.395 (pari a L. 24.000.000)

**COSTO MASSIMO AMMISSIBILE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN
ETTARO DI VIGNETO PER UVA DA VINO****Tabella n. 2**

N.operazione	Descrizione	Importo	
		EURO	LIRE
1	Operazioni agronomiche per la modifica della forma di allevamento	3.516	6.807.925
2	Acquisto materiali(pali,filo di ferro,ancoraggi, tiranti) per la struttura del vigneto	2.582	4.999.449
3	Installazione struttura	723	1.399.923
	T O T A L E P A R Z .	6.821	13.207.297
4	Spese generali	409	791.934
	T O T A L E G E N .	7.230	13.999.231

Parte riservata all'Ufficio

Mod. domanda collettiva

N.ro prot. _____

Data pres. _____

N. reg. gener. _____

All'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura

di _____

Via _____

CAP _____ CITTA' _____

Oggetto: Reg. (CE) n. 1493/1999. Domanda di contributo per la ristrutturazione e riconversione di vigneti ad uva da vino.

Il sottoscritto		
Nato a _____	il _____	
Codice Fiscale _____	Partita I.V.A. _____	
Indirizzo di residenza _____		
C.A.P. _____	Comune _____	Provincia _____
Indirizzo E-mail _____		Telefono _____

Rappresentante legale dell'organismo				
(Ragione sociale) _____				
Indirizzo _____		n. civico _____	Comune _____	
Codice Fiscale _____	P. IVA _____			Telefono _____

CHIEDE

Ai sensi della normativa in oggetto il contributo per i seguenti interventi

1	Reimpianto di vigneti previa estirpazione di vigneto esistente	Ha _____
2	Reimpianto di vigneti utilizzando diritto di reimpianto	Ha _____
3	Reimpianto di vigneti con coesistenza per 3 anni con vigneto esistente	Ha _____
4	Ristrutturazione di vigneto con forme di allevamento idoneo per la meccanizzazione delle operazioni colturali	Ha _____
TOTALE		Ha _____

DICHIARA

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e di essere a conoscenza, quindi, che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile di sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Piano Regionale di ristrutturazione, delle condizioni e delle modalità che regolano la concessione degli aiuti, nonché degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Piano Regionale di ristrutturazione per l'accesso ai benefici;
- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del beneficio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo nonché di esonerare l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità conseguente eventuali danni che per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;

SI IMPEGNA

- a fornire opportuna certificazione antimafia a fronte della comunicazione di accoglimento della richiesta;
- di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini della istruttoria e dei controlli;
- nel caso di richiesta di pagamento anticipato a presentare le garanzie fidejussorie stipulate da parte dei destinatari dell'aiuto, pari al 120% del contributo richiesto;
- a conservare per cinque anni i documenti contabili relativi all'esecuzione dei progetti.

Allega

- n° _____ domande di produttori beneficiari finali con relativi atti progettuali;
- certificato di iscrizione alla CCIAA attestante la vigenza della società;
- relazione generale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di un impianto utilizzato di trasformazione delle uve (quando si chiede l'assegnazione del relativo punteggio);
- programma relativo agli interventi che si intendono realizzare distinti per tipologia di intervento, per destinazione produttiva e per periodo di realizzazione;
- corografia relativa all'ubicazione degli interventi inseriti nel progetto;
- atto costitutivo e statuto sociale;
- verbale dell'organo sociale che approva l'iniziativa e delega il rappresentante legale a presentare la domanda di contributo;
- elenco soci partecipanti al progetto, compilato secondo lo schema allegato;
- dichiarazione di adesione all'organismo e al progetto da parte di ogni singolo socio.

Ai sensi della legge n. 675/96 si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari, Nazionali e Regionali.

In fede

_____, li _____

(firma)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

Parte riservata all'Ufficio
 N.ro prot. _____
 Data pres. _____
 N. reg. gener. _____

Mod. domanda singola

All'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
 di _____
 Via _____
 CAP _____ CITTA' _____

Oggetto: Reg. (CE) n. 1493/1999. Domanda di contributo per la ristrutturazione e riconversione di vigneti ad uva da vino.

Il sottoscritto		
Nato a _____		Il _____
Codice fiscale _____	P. Iva _____	
Cod. iscr. alla Camera di Commercio _____		
Indirizzo di residenza _____		
C.A.P. _____	Comune _____	Provincia _____
Indirizzo E-mail _____		Telefono _____

Sede legale (se diversa dalla residenza)		
Indirizzo sede _____		
C.A.P. _____	Comune _____	Provincia _____
Indirizzo E-mail _____		Telefono _____

Rappresentante legale (se il titolare è persona giuridica):		
Cognome e nome _____		
Nato a _____		il _____
Codice fiscale _____		
Indirizzo di residenza _____		
C.A.P. _____	Comune _____	Provincia _____
Indirizzo E-mail _____		Telefono _____

nella sua qualità di _____		
della azienda agricola _____		
Situata nel Comune di _____		località _____
Codice fiscale _____	Partita IVA _____	
Della superficie complessiva di ettari _____		di cui a vigneto ettari _____

CHIEDE

Ai sensi della normativa in oggetto il contributo per i seguenti interventi

1	Reimpianto di vigneti previa estirpazione di vigneto esistente	Ha _____
2	Reimpianto di vigneti utilizzando diritto di reimpianto	Ha _____
3	Reimpianto di vigneti con coesistenza per 3 anni con vigneto esistente	Ha _____
4	Ristrutturazione di vigneto con forme di allevamento idonee per la meccanizzazione delle operazioni colturali	Ha _____
TOTALE		Ha _____

DICHIARA

- Che il vigneto estirpato o da estirpare presenta le caratteristiche indicate nell'allegato quadro A;
- Che il vigneto da reimpiantare presenterà le caratteristiche indicate nell'allegato quadro B.

DICHIARA INOLTRE

- di non aver beneficiato per i vigneti oggetto dell'intervento di altre agevolazioni pubbliche per la stessa tipologia di intervento negli ultimi 10 anni;
- di essere in possesso di diritti di reimpianto; e/o
- di aver presentato all'IPA domanda di estirpazione o di reimpianto contestualmente alla presente domanda;
- di essere imprenditore agricolo a titolo principale (barrare se si possiede tale qualifica)

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e di essere a conoscenza, quindi che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile di sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Piano Regionale di ristrutturazione, delle condizioni e delle modalità che regolano la concessione degli aiuti, nonché degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Piano Regionale di ristrutturazione per l'accesso ai benefici;
- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del beneficio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo nonché di esonerare l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità conseguente eventuali danni che per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
- di essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianti e reimpianti di vigneti.

SI IMPEGNA

- a fornire opportuna certificazione antimafia a fronte della comunicazione di accoglimento della richiesta;
- di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini della istruttoria e dei controlli;
- nel caso di richiesta di pagamento anticipato a presentare garanzia fidejussoria pari al 120% del contributo richiesto;
- a non aumentare la resa dei vigneti ristrutturati rispetto alla resa dei vigneti estirpati o da estirpare;
- a estirpare i vigneti da ristrutturare entro il 30 giugno successivo alla comunicazione dell'approvazione del progetto;
- a chiedere l'iscrizione dei vigneti oggetto dell'intervento nei relativi albi DOC o negli elenchi delle vigne a IGT entro 6 mesi dal collaudo delle opere, nonché a realizzare il vigneto in conformità del disciplinare di produzione;
- a impiegare l'intero contributo che sarà riconosciuto per l'esecuzione delle opere e a finanziare con proprie risorse la parte non coperta dal contributo;
- di conservare per 5 anni i documenti contabili relativi all'esecuzione del progetto;
- di restituire i contributi percepiti in caso di inadempienza degli impegni assunti;
- ad estirpare entro 3 anni dall'approvazione del progetto il vigneto per il quale si chiede la coesistenza con quello da reimpiantare;
- ad eseguire le opere secondo il progetto approvato;
- a non distogliere dall'uso e dalla destinazione le opere finanziate per almeno 10 anni a partire dalla data del collaudo finale.

Allega

- copia della dichiarazione delle superfici vitate;
- relazione tecnica delle opere da realizzare;
- titolo di proprietà o di possesso dei terreni dove sono e dove saranno impiantati i vigneti. In caso di affitto tale documento deve essere corredato dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire gli investimenti, qualora l'autorizzazione medesima non è espressamente contemplata nel contratto di affitto;
- certificato o visura catastale dei terreni oggetto degli interventi;
- planimetria catastale 1:2000 delle particelle interessate agli interventi;
- copia del diritto di reimpianto e/o copia della domanda presentata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'acquisizione del diritto di reimpianto;

- autorizzazione dell'eventuale proprietario del terreno e degli eventuali contitolari dei terreni a presentare domanda e a riscuotere i contributi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di un impianto utilizzato di trasformazione delle uve (quando si chiede l'assegnazione del relativo punteggio);
- documenti atti a dimostrare la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (quando si chiede l'assegnazione del relativo punteggio);
- (per le società) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, atto costitutivo, statuto, delibera dell'Organismo sociale che autorizza il rappresentante legale a presentare domanda e a riscuotere il contributo;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio (quando tale iscrizione è prevista dalla legge).

Ai sensi della legge n. 675/96 si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari, Nazionali e Regionali.

In fede

_____, li _____

(firma)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO B**CODICE CIFRA: 030/DIR/2003/0****N. _____/AGR del _____****REGIONE PUGLIA****ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA,
FORESTE, ACQUACOLTURA, CACCIA E PESCA****Settore Agricoltura*****ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN ORDINE AI PROGETTI DI
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI.***

La Commissione dell'Unione Europea con Reg. CE n. 1342/2002 del 24 luglio 2002 e con Reg. CE n. 315/2003 del 19 febbraio 2003 ha introdotto le seguenti disposizioni attuative in ordine alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

1. Lo Stato membro può disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori per tutte le misure indicate nella domanda di aiuto prima della loro esecuzione, a condizione che la realizzazione delle misure sia iniziata e che il produttore abbia costituito una cauzione di importo pari al 120% dell'aiuto. L'esecuzione di tutte le misure entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Tale durata può essere modificata se:

- a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.

2. Se dalla verifica effettuata risulta che tutte le misure indicate nella domanda di aiuto e che hanno beneficiato di un anticipo non sono state realizzate interamente ma che sono state realizzate su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure sulla totalità delle superfici.

Qualora il produttore rinunci all'anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95% nel termine fissato dallo Stato membro interessato.

Qualora il produttore rinunci alla realizzazione di tutte le misure, egli rimborsa l'anticipo se era già stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90% nei termini fissati dallo Stato membro.

L'AGEA con circolare n. 1577 del 20/12/2002 ha disposto che in caso di rinuncia se essa avviene entro 120 giorni dal versamento dell'aiuto la penale è pari al 12% dell'aiuto (uguale al 10% della cauzione). Se la rinuncia avviene dopo 120 giorni dal versamento dell'aiuto il beneficiario restituisce il 120% dell'aiuto oppure l'AGEA procede all'incameramento della cauzione.

3. all'atto della verifica delle superfici interessate si applica una tolleranza del 5%.
4. Tali disposizioni si applicano a partire dall'entrata in vigore del Reg. CE n. 1342/2002, cioè dal 1 agosto 2002.

La data limite per il completamento dei lavori, prevista dal Reg. CE n. 315/2003 entro la fine della seconda campagna che segue la data di concessione dell'anticipo (e non più entro due anni successivi la data di concessione dell'anticipo) si applica alle misure, finanziate con gli anticipi, in corso al momento dell'entrata in vigore di tale regolamento, cioè il 23 febbraio 2003.

Le nuove disposizioni si intendono recepite nel punto 15) del Piano regionale, concernente le procedure tecniche, amministrative e finanziarie di attuazione.